Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 2028/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006	L 414	26	30.12.2006
►M2	Regolamento (CE) n. 496/2007 della Commissione del 4 maggio 2007	L 117	9	5.5.2007
►M3	Regolamento (CE) n. 202/2009 della Commissione del 16 marzo 2009	L 71	8	17.3.2009
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) n. 516/2011 della Commissione del 25 maggio 2011	L 138	43	26.5.2011
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione del 10 febbraio 2012	L 38	36	11.2.2012
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione del 19 aprile 2012	L 108	6	20.4.2012
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2013 della Commissione del 22 ottobre 2013	L 281	1	23.10.2013
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione del 14 marzo 2017	L 69	18	15.3.2017
►M9	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione del 8 giugno 2017	L 166	1	29.6.2017

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

▼M9

_____

▼B

Articolo 3

È autorizzato a tempo indeterminato l'impiego dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato III quale additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M9

_____

▼B

ALLEGATO III

	Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Etàmassima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento completo			
	Microrganismi								
▼M9	_____								
▼M8	_____								
▼M6	_____								